



# COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

Deliberazione di  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 040 del 29.06.2021**

**OGGETTO:** Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti TARI. Adeguamento al D.Lgs. 116/2020.

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) e questo giorno VENTINOVE (29) del mese di giugno, alle ore 17:22, tramite piattaforma telematica GoToMeeting, si è riunito, in sessione *ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica*, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

<b>Componenti</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Componenti</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
Calamai Simone - Sindaco	X		Arcangioli Stefano	X	
Papi Alessio		X	Ravagli Amanda	X	
Palanghi Federica	X		Santoni Nicoletta Vittoria		X
Colzi Alessandra	X		Mazzanti Matteo Alessandro	X	
Milone Samuele	X		Baglioni Rudj		X
Fava Manuel	X		Mazzei Alessio	X	
Asper Simona	X		Fanti Guido	X	
Botarelli Fabrizio	X		Lastrucci Antonella	X	
Sarti Vittoria	X				

**Presiede** l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale *Federica Palanghi*.

**Partecipa** il Segretario Generale *Dott.ssa Vera Aquino*, incaricato alla redazione del presente verbale.

**Scrutarori** Milone Samuele, Ravagli Amanda, Fanti Guido.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 6) dell'O.d.G. dell'odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/06/2021**

**OGGETTO:**

Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti TARI. Adeguamento al D.Lgs. 116/2020.

Ai sensi della disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 2020/0008350 del 25/03/2020, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dalla citata disposizione e nel rispetto dell'art. 97, DLGS 267/2000.

In particolare il Segretario generale attesta che:

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza GotoMeeting, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;
- Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all'ordine del giorno della seduta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento;
- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario generale, tramite appello nominale.

Presenta la proposta di deliberazione l'Assessore Alberto Vignoli.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- la legge 27/12/2013 n. 147 istituisce e disciplina la Imposta Unica Comunale (Iuc, la quale si compone dell'imposta municipale propria (Imu), del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) e della Tassa sui rifiuti (Tari);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari);

Rilevato che, a norma della legge istitutiva, la Tari è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e viene determinata sotto forma di tariffa, calcolata secondo quanto indicato dal D. P. R. n. 158/1999;

Preso atto che la legge 147/2013, conferma, per quanto riguardala disciplina di alcuni aspetti della Tari (Tassa Comunale sui rifiuti), la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 24/07/2014 e successive modificazioni con cui è stato approvato regolamento relativo alla Tari;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/06/2021

Preso atto che con il presente atto si propongono al regolamento le seguenti modifiche:

- 1) viene eliminato nel regolamento il termine “assimilati”, perché la categoria dei rifiuti assimilati è venuta meno con le modifiche apportate agli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 152/2006 da parte del D. Lgs. 116/2020;
- 2) art. 2 comma 2, riguardo la definizione, classificazione e gestione dei rifiuti è ora disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020;
- 3) art. 6 viene comma 1 lettera d) riguardo l’esclusione dal tributo delle superfici di locali e di aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti su un fondo agricolo;
- 4) art. 7 comma 3 riguardo l’introduzione dell’acronimo EER ovvero Elenco Europeo Rifiuti;
- 5) art. 7 viene eliminato il comma 6 e viene introdotto l’art. 7bis relativo alla riduzione della quota variabile per l’avviamento al recupero da parte delle utenze non domestiche;
- 6) art. 9 comma 2 riguardo la redazione del Pef sulla base delle disposizioni del D. P. R. 138/99 e della delibera 443/2019 di ARERA e successive modifiche e integrazioni;
- 7) il comma 6 dell’art. 10 viene eliminato;
- 8) art. 14 viene modificato al comma 5 ed integrato con il comma 8 circa la riduzione della tariffa a seguito delle previsioni di cui all’art. 1 comma 48 del D. Lgs. 116/2020;
- 9) art. 15 viene integrato del comma 8 relativo alla classificazione delle attività industriali;
- 10) art. 17 comma 1 riguardo l’esclusione dall’applicazione della tariffa giornaliera delle aree occupate da mercati e manifestazioni ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1;
- 11) art. 19 comma 1 lett. a) e lett. c) riguardo la riduzione della tariffa alle utenze domestiche, che conferiscono direttamente al centro di raccolta determinati rifiuti;
- 12) art. 20 comma 6 viene eliminato e viene introdotto il comma 14, relativo all’applicazione fino al 31/12/2021 di determinate riduzione della tariffa alle utenze non domestiche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020;
- 13) viene introdotto l’art. 20bis relativo alle modalità di applicazione della riduzione della quota variabile della tariffa alle utenze non domestiche che conferiscono al gestore pubblico, in raccolta differenziata, i rifiuti di cui all’Allegato 2 del Regolamento della Tari;
- 14) art. 23 riguardo l’esclusione previste in caso di cumulo di riduzioni e agevolazioni;
- 15) art. 25 comma 4 riguardo le modalità di trasmissione della denuncia per l’applicazione del tributo;
- 16) art. 27 comma 2 riguardo l’avviso di accertamento che costituisce titolo esecutivo;
- 17) art. 28 riguardo le sanzioni pecuniarie previste in caso di inosservanza delle norme del Regolamento della Tari;
- 18) l’art. 33 comma 7 riguardo le modalità di pagamento del tributo;
- 19) viene introdotto l’allegato 2 con l’elenco dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al riciclo tramite il gestore pubblico;

Rilevato che:

-l’art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/06/2021

*bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....”;*

Ritenuto di approvare le modifiche regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare alcuni aspetti del tributo modificati dal D. Lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente ( TUA);

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 2 Bilancio e Finanze riunitasi in data 28/06/2021, ed allegato al presente atto;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dell'Area Qualità del Territorio e del Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto altresì il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. L. n. 174/2012;

### DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), come riportati sinteticamente in narrativa, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art 52 del D. Lgs. n. 446/1997, concernente la potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di entrate proprie;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267/2000).

\*\*\*\*\*

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta.  
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale	n. 14
Astenuti: Fanti, Mazzei, Mazzanti, Lastrucci	n. 4
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0

*Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/06/2021

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta.  
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale	n. 14
Astenuti: Fanti, Mazzei, Mazzanti, Lastrucci	n. 4
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0

### DELIBERA

*di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. n. 267/2000.*

\*\*\*\*\*

--	--

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI**

## Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
ART. 3 – Soggetto attivo.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART. 4- Presupposto per l’applicazione del tributo.....	5
ART. 5- Soggetti passivi.....	5
ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.....	7
<b>ART. 7 bis- Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche.....</b>	<b>8</b>
ART. 8- Superficie degli immobili.....	9
TITOLO III – TARIFFE.....	10
ART. 9- Costo di gestione.....	10
ART. 10- Determinazione della tariffa.....	10
ART. 11- Articolazione della tariffa.....	11
ART. 12- Periodi di applicazione del tributo.....	11
ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche.....	12
ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche.....	12
ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche.....	13
ART. 16- Scuole statali.....	14
ART. 17- Tributo giornaliero.....	14
ART. 18- Tributo provinciale.....	15
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	16
ART. 19- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche.....	16
ART. 20- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche.....	16
<b>ART. 20bis - Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico.....</b>	<b>18</b>
ART. 21- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	19
ART. 22- Agevolazioni.....	19
ART. 22 bis – Agevolazioni covid.....	19

ART. 23- Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	20
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,.....	21
CONTENZIOSO.....	21
ART. 24- Obbligo di dichiarazione.....	21
ART. 25- Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	21
ART. 26- Poteri del comune.....	23
ART. 27- Accertamento.....	23
ART. 28- Sanzioni.....	24
ART. 29- Interessi.....	25
ART. 30- Rimborsi.....	25
ART. 31- Somme di modesto ammontare.....	26
ART. 32- Ravvedimento.....	26
ART. 33- Riscossione.....	26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	28
ART. 34- Entrata in vigore.....	28
ART. 35- Compensazioni.....	28

PAGEREF \_Toc384140633 \h44

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista all'art.52 del D.lgs n.446/97, istituisce e disciplina la tassa comunale sui rifiuti (TARI) in attuazione dell'art.1 commi 639 e seguenti della L. n.147/13.
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione del suddetto tributo nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. 1 L.. n.147/13.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani **prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche** e ~~dei rifiuti assimilati~~, determinato sotto forma di tariffa, calcolata secondo quanto indicato nel D. P. R. n.158/99.

### ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. ~~Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22/03/2017 e sue integrazioni e modifiche.~~ **La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali nonché le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento comunale in materia.**

### ART. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.

2. Si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **ART. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Il tributo è applicato nei confronti dei contribuenti, potenzialmente degli utenti del servizio pubblico.
2. E' definito utente del servizio pubblico chiunque possiede, occupa o detiene, ovvero conduce locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente fisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
  - b) *aree scoperte*, le aree esterne operative per utenze non domestiche
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
  - a. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. Le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo

### **ART. 5 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune.
3. Il comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti.
4. Nel caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

#### **ART. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come titolo esemplificativo:
  - a) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
  - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70, dove non è possibile la presenza umana;
  - c) la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
  - d) ~~le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggetti a tassa le parti abitative delle~~ costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo **Non sono soggette a tassa le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.**
  - e) edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili) nonché i cimiteri;
  - f) passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose e istituti scolastici;
  - g) locali privi di mobili e macchinari o di utenze;

- h) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e regolare autorizzazione comunale o dichiarazione di inagibilità, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o risultanti da idonea documentazione quali , ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ART. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali.**

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente e continuativa un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso; così come determinato ai sensi dagli art. 6-7-8-9 del Titolo II del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani ~~assimilati~~ e speciali ~~non assimilati~~, la superficie non assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinati all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la determinazione della stessa; è calcolata in via forfetaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone la destinazione d'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, ~~assimilati agli urbani~~, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice ~~EER~~ CER. Con la presentazione della dichiarazione di considerano assolti gli obblighi per la fruizione del beneficio anche per gli anni successivi salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
4. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali. A tale scopo , si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali

anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

5. Entro il 31 Maggio di ciascun anno, il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della Tari la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente ( contratti, formulari, fatture, mud e altra documentazione di legge).
- ~~6. Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento. È fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.~~

#### ART. 7 bis - Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.
2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente kd, di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire dei fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
4. Per l'annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.
5. Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 2022.
6. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per

impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

7. La riduzione proporzionale alle quantità avviate a recupero sarà riconosciuta a consuntivo nel primo avviso utile.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui al presente articolo devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

#### **ART. 8- Superficie degli immobili**

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Si considerano locali anche le aree esterne coperte da tetto o tettoia.
4. . Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1

6. Le situazioni tributarie denunciate o accertate ai fini dell'applicazione della Tares saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della TARI.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **ART. 9- Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ogni anno riportati, ad esclusione delle componenti di competenza del comune, nel piano finanziario redatto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 e secondo quanto definito nella delibera 443/2019 di ARERA e successive modifiche e integrazioni.
3. Il competente organo dell'amministrazione comunale e una volta operativo dell'ATO, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, approva i piani finanziari redatti dal gestore.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito del tributo.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

#### **ART. 10 - Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. Sono compresi nella tariffa- i costi relativi alla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
  - a. i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
  - b. ~~i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite deliberazioni comunali adottate ai sensi art. 198 del D. Lgs n.152/06.~~
  - c. i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
  - d. gli altri rifiuti compresi nell'art. 184 comma 2 del D. Lgs n. 152/06.
6. ~~La tariffa non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, il cui ritiro, raccolta e avvio a recupero e/o smaltimento spetta ai produttori ed agli utilizzatori, rispetto ai quali il Gestore non svolge alcuna prestazione nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani.~~
7. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~ esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica

#### **ART. 11 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali.

4. Sono assicurate altresì le agevolazioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche di cui all'art.1 comma 658 del L. n.147/13 con le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 12 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree esterne e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi del successivo art. 24.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso e/o nel numero di occupanti dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetto dal giorno di effettiva variazione. Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 24, producono effetto dal giorno di effettiva variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Il tributo è applicato dal 1.1.2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES.
6. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero ancora dalla data che risulta comunque dichiarata dalla Camera di Commercio o in qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali in questione.
7. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di inizio dell'occupazione o della conduzione in caso che la stessa sia iniziata oltre il quindicesimo giorno del mese.
8. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.

### **ART. 13 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti del nucleo familiare dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, la medesima variazione non deve essere nemmeno dichiarata
4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

### **ART. 14 - Occupanti per le utenze domestiche**

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti.
2. L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Montemurlo, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.
3. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal Comune di Montemurlo. Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare e deve essere adeguatamente documentato.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, ~~per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)~~, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti

quello indicato dall'utente e in mancanza, quello di 1 (una ) unità. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. E' fatta salva la prova contraria.
7. Il numero di occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito a pagamento di cui all'art 33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. Per i cittadini residenti all'estero si applica la riduzione prevista dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178, previa comunicazione da inviare al gestore.

#### **ART. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99, fatta eccezione per la categoria identificata al numero 21 del suddetto allegato n.1, per la quale è istituita la sotto categoria denominata 21 bis, e per la categoria 20, per la quale è istituita la sotto categoria denominata 20bis.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta; per quanto riguarda la categoria 21 bis nella stessa saranno classificate le attività artigianali che producono capi e accessori di abbigliamento cosiddetti "pronto moda", mentre per la categoria 20 bis nella stessa saranno classificate le attività industriali senza produzione.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della tipologia dei rifiuti producibili.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.
7. In tutti i casi di utilizzo promiscuo dell'immobile in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

#### **ART. 16 - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n.248/2007, convertito con L. n.31/2008.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **ART. 17 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, **ad esclusione delle aree occupate da mercati e manifestazioni ai sensi della legge 160/2019 art. 1 comma 838**, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.
2. L'onere per l'utenza é determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di consegna di bidoni o cassonetti individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli art 20 (recupero), art 21 (inferiori livelli di prestazione), art. 22 ( agevolazioni), art.23 (cumulo di riduzioni ed agevolazioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale disciplinato dal presente regolamento.

#### **ART. 18- Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale su rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs.n.504/92.
2. Il suddetto tributo provinciale debitamente evidenziato nell' avviso di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato solo per le quote effettivamente percepite all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità stabilite e per legge e comunque di comune accordo.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art.1 comma 8 lettera b) del presente regolamento.

#### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

##### **ART. 19- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche**

1. Fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.
2. Si applica una riduzione pari al 10% della quota variabile per le utenze che utilizzano il composte.
3. Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, fino ad un massimo del 30% della quota variabile, per le utenze domestiche che:
  - a) conferiscono direttamente presso il centro di raccolta le tipologie di rifiuti, classificate come urbani, quali i rifiuti: ingombranti, RAEE domestici, sfalci di potature, olio alimentare e altri rifiuti conferibili, che non sono raccolti dall'ente gestore con il sistema di raccolta porta a porta. Le agevolazioni si otterranno sulla base dei dati inerenti all'effettivo conferimento certificato dal Gestore. **Tale riduzione è riconosciuta in quanto il conferimento diretto presso il centro di raccolta permette di ridurre i costi di raccolta sostenuti dal comune.**
  - b) raggiungono gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo. Tali riduzioni sono concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.
  - c) **Con separato atto deliberativo il comune stabilisce le modalità di concessione della suddetta riduzione che sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.**

#### **ART. 20 - Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche**

1. Fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti urbani ~~assimilati~~ che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo

4. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione
5. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti urbani ~~assimilati~~ attribuiti al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categorie di utenze non domestiche.
6. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani ~~assimilati~~ che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
7. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. U del D.lgs n.152/06.
8. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del **30%** della parte variabile della tariffa;
9. ~~Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del **20%** della parte variabile, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.~~
10. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del **50%** della parte variabile della tariffa.
11. Le riduzioni viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
  1. Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo ( contratti, formulari, Mud, e altra documentazione di legge);
  2. Attestazione del soggetto che effettua l'attività di riciclo.
12. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata istanza di richiesta corredata della documentazione di cui al comma che precede
13. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile.

14. Le riduzioni previste dai commi 2,3,6,7 e 9 del presente articolo si applicano fino al 31/12/2021, a decorrere dal 1/1/2022, a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 116/2020, per le fattispecie diverse da quelle regolate dai commi 4, 10, e 11, si applicano esclusivamente le previsioni di cui all'articolo 20 bis.

**ART. 20bis - Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico**

1. Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico, fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio, hanno riconosciuta una riduzione della quota variabile anche nell'ipotesi in cui l'utenza non domestica conferisca al gestore, in raccolta differenziata, i rifiuti indicati in Allegato 2, in quanto tali frazioni avviate al riciclo consentono di ridurre i costi complessivi del servizio.
2. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti urbani attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.
3. La riduzione di cui al presente articolo è concessa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100% della parte variabile della tariffa
4. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato 2 al presente Regolamento.
5. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
6. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo presentato apposta documentazione rilasciata dal gestore probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al riciclo o altre modalità che il gestore attiverà per la comunicazione dei quantitativi di cui al comma 3.
7. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

8. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
9. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile.

#### **ART. 21- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto nella misura del 25 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt.
2. Il tributo è ridotto nella misura del 60 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **ART. 22 - Agevolazioni**

1. Il comune può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Le abitazioni, i garages, le cantine e simili dei residenti nel territorio del comune, tenute a disposizione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, poiché la quota variabile è già corrisposta per i locali di residenza.

#### **ART. 22 Bis - Agevolazioni Covid**

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione del 25% sulla partita variabile della tariffa dovuta annualmente per le attività economiche chiuse durante il periodo del lockdown.

#### **ART. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. ~~Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, la percentuale massima delle stesse non potrà superare il 50% della quota variabile ad esclusione di quelle previste all'art. 21 comma 2 e all'articolo 20 del presente regolamento.~~ **Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, la percentuale massima delle stesse non potrà superare**

il 50% della quota variabile ad esclusione di quelle previste agli artt. 20bis e 21 comma 2 e 3 del presente regolamento.

2. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dal gestore.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

### **ART. 24 - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono I soggetti passivi del tributo devono dichiarare al comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) Per le utenze domestiche : dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso dei residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per tutti gli obblighi dichiarativi relativi a presupposti insorti sino al 30 giugno 2014, il termine di presentazione è il 31 ottobre 2014.

### **ART. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai successivi comma 7 e seguenti.

3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione.
4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico o **altre modalità messe a disposizione del gestore in formato digitale (web,app.)**.
5. Il comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dall'utente. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
  - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
  - b. il codice fiscale,
  - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
  - e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - f. I riferimenti catastali
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
  - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
  - la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  - I riferimenti catastali

9. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
10. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
11. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
12. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

#### **ART. 26 - Poteri del comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti denominato TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2727- 2729 c. c..
4. Ai fini dell'attività accertativa, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80 % (ottanta) della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D. P. R. n.138/98.
5. Il comune può affidare, tramite apposito atto deliberativo, al soggetto che nel 2013 era affidatario della gestione dei rifiuti urbani le attività di gestione e riscossione del tributo sui rifiuti denominato TARI

## ART. 27 - Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento **che ha natura di titolo esecutivo, in forza della L.160 del 27 dicembre 2019**, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla ~~risossione coattiva~~ **recupero forzoso** con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione in conformità al regolamento comunale sulla applicazione dei tributi locali.
4. Nel caso in cui l'utente ritenga far presente elementi di discordanza rispetto agli elementi contenuti nell'accertamento, lo stesso è tenuto a presentarsi presso il comune, ovvero inviare lettera raccomandata per precisazioni o contestazioni dell'accertamento
5. Il comune è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare l'accertamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni e in assenza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio compie gli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

## ART. 28 - Sanzioni

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso bonario si procede alla notifica di un **atto di accertamento o ingiunzione**, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di formazione ed invio dell'atto. La notifica potrà avvenire anche attraverso raccomandata o invio per pec.
2. In caso di denuncia infedele o incompleta, si provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, avviso di accertamento applicando una sanzione **che varia tra 50% e il 100%**

della tariffa dovuta. In caso di omessa denuncia si emette avviso di accertamento relativamente all'anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, applicando la sanzione dal **100% al 200 %** della tariffa dovuta.

3. In caso di omesso o parziale pagamento dell'atto di accertamento di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un atto di contestazione o **ingiunzione**, con addebito della sanzione del **30%** della tariffa dovuta, ferma restando la debenza della tariffa e degli interessi in misura al saggio legale.
4. L'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di cui ai commi precedenti al precedente comma devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
5. La riscossione ~~coattiva~~ delle somme indicate nell'avviso di accertamento avviene ~~mediante notifica di cartella di pagamento~~ entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso **di accertamento** è divenuto definitivo.
6. ~~Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 50,00 a Euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.~~ **Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 .**
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.26, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6 sono ridotte ad un terzo, se entro il termine di proposizione del ricorso interviene l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **ART. 29 - Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 30 - Rimborsi**

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia

data tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 25. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero.

2. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
3. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali.

#### **ART. 31- Somme di modesto ammontare**

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30 (trenta), con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
2. Non è dovuto il rimborso delle somme inferiori a Euro 12,00 compresi interessi, sanzioni ecc, salvo i casi di cessazione dell'utenza, così come previsto all'art.1, comma 168, L.n.296/2006.

#### **ART. 32- Ravvedimento**

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D. Lgs n.472/97, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare gli omessi pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'atto di contestazione per omesso, ritardato o parziale pagamento.

#### **ART. 33 - Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti è dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari, definiti anche **inviti di pagamento**, che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura, e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.

2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti della tributo dovuta va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. In ogni caso le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in rate, fino ad un massimo di quattro, qualunque siano le modalità approntate dal Comune per l'invio degli avvisi bonari. Il numero di rate e le scadenze saranno definite dal comune con apposito atto deliberativo.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio compensativo.
7. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante ~~bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite~~ modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.lgs. n.241/97 **o attraverso in quanto compatibili** ~~ovvero tramite~~ le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Le modalità di riscossione saranno definite dal comune con apposito atto deliberativo
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale avviso di accertamento sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 28.
9. La riscossione ~~coattiva~~ delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento di cui all'art. 27 e 28 è divenuto definitivo.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 34- Entrata in vigore**

1. Il tributo è applicato dal 1.1.2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della tributo comunale sui servizi e sui rifiuti denominato Tares.
2. Per il solo anno 2021, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020, il termine di presentazione delle comunicazioni di variazione di superficie di cui all'art. 25, per le utenze non domestiche, è posticipato al 30 settembre 2021.

### **ART. 35- Compensazioni**

1. E' ammessa la compensazione dei debiti a titolo di Tari con crediti vantati a titolo di Tia o di Tares..

.

## **ALLEGATO A**

Autocarrozzerie 45%  
Autofficine per riparazioni veicoli 30%  
Autofficine di elettrauto 30%  
Falegnamerie 20%  
Lavanderie e tintorie 45%  
Officine metal meccaniche 45%  
Tipografie 45%  
Distributori di carburante 45%  
Macellerie e pescherie 10%

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tributo alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

**ALLEGATO 1 -Elenco categorie non domestiche**

<b>Codice Attività</b>	<b>Descrizione Attività'</b>
1	Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici agenzie studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti cappelli e ombrelli antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista
18	Attività artigianali tipo bottehe: falegname idraulico fabbro elettricista
19	Carrozzeria autofficina elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub
23	Mense birrerie amburgherie
24	Bar caffè pasticceria
25	Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche night club
20Bis	Attività industriali 2
21Bis	Pronto Moda

**ALLEGATO 2 - Elenco dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviate al riciclo tramite il gestore pubblico**

I fini del riconoscimento delle riduzioni di cui all'art.20 bis del presente regolamento i rifiuti urbani ritirati in raccolta differenziata con il sistema porta a porta relativamente ai seguenti ERR:

Codice EER	Descrizione Attività
150101	Imballaggi in carta e cartone
200101	Carta e cartone
105102	Imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici

# COMUNE DI MONTEMURLO

## PROVINCIA DI PRATO

### VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N.82

Oggetto: modifiche regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 17,10, si è riunito a mezzo teleconferenza, la riunione dell'Organo di Revisione nominato con delibera Consiliare N.068 del 27/09/2018, nelle persone di:

Dott. PICCOLI FABIO in qualità di Presidente

Dott.ssa RICCUCCI PAOLA in qualità di Componente

Dott. LUPETTI LUCA in qualità di Componente,

per esprimere il parere riguardante le modifiche circa le tariffe della TARI per l'anno 2021.

Preso atto:

- a) dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- b) dell'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) per cui , i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021
- c) 1 comma 639 della legge 147/2013, che istituisce l'imposta comunale unica (IUC) , articolata in tre componenti tra le quali la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- d) della legge finanziaria 2020 che all'art. 2 comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti;
- e) dal 2021 è stato predisposto il metodo tariffario previsto da Arera e che quindi i piani finanziari e relative tariffe per l'anno 2021 andranno approvati entro 30 Giugno 2021;
- f) della proposta della deliberazione consiliare inerente le modifiche regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Taria) fine di disciplinare alcuni aspetti del tributo modificati dal D. Lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente ( TUA);

Visti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi del dal Dirigente dell'Area Qualità del Territorio e del Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267,

# COMUNE DI MONTEMURLO

## PROVINCIA DI PRATO

il Collegio dei Revisori dei Conti, esprime parere favorevole in merito:

\* alla deliberazione riguardante le modifiche regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) al fine di disciplinare alcuni aspetti del tributo modificati dal D. Lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto


Testo Unico dell'Ambiente ( TUA)

Il Collegio dei Revisori dei Conti

DOTT.FABIO PICCOLI

DOTT.SA PAOLA RICCUCCI

DOTT. LUCA LUPETTI





# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

## COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

<i>Verbale adunanza del giorno</i>	<i>Inizio adunanza alle ore</i>	<i>Termine adunanza alle ore</i>
<b>Lunedì 28 giugno 2021</b>	<b>13:43</b>	<b>14:45</b>

<i>Componenti della Commissione</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>Arcangioli Stefano (Presidente),</i>	<i>X</i>	
<i>Papi Alessio</i>	<i>X</i>	
<i>Asper Simona</i>	<i>X</i>	
<i>Colzi Alessandra [C.Gr]</i>	<i>X</i>	
<i>Nicoletta Vittoria Santoni [C.Gr]</i>		<i>X</i>
<i>Mazzei Alessio [C.Gr]</i>	<i>X</i>	
<i>Mazzanti Matteo Alessandro [C.Gr]</i>	<i>X</i>	

<i>Capigruppo Consiliari</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>Fava Manuel [C.Gr]</i>		<i>X</i>

*Alla riunione sono inoltre presenti:*

- *Simone Calamai (Sindaco)*
- *Alberto Vignoli (Assessore)*
- *Claudia Ciardi (Responsabile Risorse umane)*
- *Andrea Benvenuti (Responsabile Servizi Finanziari)*

Ordine del giorno:

- 1. Presa d'atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e adozione di disposizioni in merito.*
- 2. Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti TARI. Adeguamento al D.Lgs. 116/2020.*
- 3. Approvazione tariffe TARI per l'anno 2021.*
- 4. Tariffa TARI per l'anno 2021. Agevolazioni e riduzioni tariffarie ordinarie. Provvedimenti.*
- 5. TARI 2021 - adozione di misure a tutela delle utenze non domestiche alla luce dell'emergenza da COVID-19 ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 e del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.*
- 6. Approvazione convenzione tra i comuni di Montemurlo e di Pieve a Nievole dell'ufficio del Segretario Comunale.*
- 7. Terza variazione di Bilancio esercizio finanziario 2021-2023.*



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno 2021 si è riunita alle 13:43, in seconda convocazione su piattaforma telematica GoToMeeting la Commissione consiliare n.2 “Bilancio, Finanze, e Patrimonio” convocata il giorno 25/06/2021 (prot gen 16921/2021).

Il Presidente Stefano Arcangioli, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori della Commissione. Passa la parola all'assessore Alberto Vignoli per la presentazione del primo punto all'ordine del giorno:

## **1. Presa d'atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e adozione di disposizioni in merito.**

Assessore Alberto Vignoli

Questa è la prima di cinque delibere che riguardano la TARI. Come si evince già dal titolo la proposta è una presa d'atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi sulla tariffa TARI, già validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATO TOSCANA CENTRO.

Il nuovo metodo tariffario previsto da ARERA prevede che l'amministrazione prenda atto del nuovo piano approvato da ATO. Lo scorso fu il primo anno di applicazione di questo nuovo metodo.

Il Pef 2021 per il triennio 21/22/23 tiene conto della situazione emergenziale che invece ci aveva sorpresi nella programmazione del 2020.

Ciò che si evidenzia è che il nostro Ente risulta avere avuto una migliore performance tanto da essere l'unico a vedere una diminuzione delle tariffe.

Nel 2019 il nostro Comune ha avuto una performance straordinaria relativamente alla raccolta differenziata che è stata certificata per l'80%.

Consigliere Matteo Mazzanti

In Toscana abbiamo una carenza impiantistica che sembra fondamentale nell'incidenza delle tariffe. Un domani potremmo trovarci come gli altri comuni della nostra provincia che hanno visto un notevole incremento delle tariffe.

Assessore Alberto Vignoli

Il nostro PEF rappresenta un unicum di tutta l'Area. Effettivamente gli altri comuni registrano un incremento delle tariffe dovuto spesso ai costi del trattamento dei rifiuti organici e del residuo. E' evidente che nella nostra ATO l'unico impianto presente e funzionante è quello di Montale. Ad oggi la Regione Toscana non ha prodotto un piano previsionale per la realizzazione di nuovi impianti.

Consigliere Matteo Mazzanti

La correlazione alla realizzazione di altri impianti è importante. La chiusura dell'impianto di Montale sembra allontanarsi. Il nostro Comune forse potrebbe pensare ad adottare una linea più dura anche attraverso un'azione legale.

Assessore Alberto Vignoli

L'azione legale è un atto fine a se stesso. Le realizzazioni degli impianti sono ferme perché i Comuni stessi si oppongono alla loro realizzazione. L'azione legale è stata intrapresa dal Comune di Pistoia che ha una situazione ancor più complessa avendo già da tempo iniziato ad investire sulla riduzione della quantitativi di rifiuti prodotti e un aumento della differenziata.

Il Presidente ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.

### **PUNTO 1:**

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra, Arcangioli Stefano,

**CONTRARI 1:** Mazzanti Matteo

**ASTENUTI 1:** Mazzei Alessio



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Il Presidente passa la parola all'Assessore Alberto Vignoli per l'esposizione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno.

## **2. Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti TARI. Adeguamento al D.Lgs. 116/2020.**

Assessore Alberto Vignoli

Il D.Lgs. 116/2020 dà facoltà agli utenti di uscire dal servizio di Igiene Urbana e avvalersi di un servizio privato e con questa delibera si va a modificare il nostro regolamento aggiungendo due nuovi articoli che sono il n. 7 bis "Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche" e l'art n. 20 bis "Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico". In base a questo nuovo sistema l'utente, uscendo dal servizio pubblico, potrebbe arrivare a vedere una riduzione del 100% della tariffa applicata. L'amministrazione ha tutta l'intenzione di mantenere il conferimento di tutte le utenze "premiando" il riciclo soprattutto per le frazioni che producono un profitto. Proprio per questo il nostro Ente cerca, con queste agevolazioni, di disincentivare l'uscita dal servizio.

Per l'integrazione di queste modifiche al regolamento ci siamo avvalsi del supporto di Alia.

Il Presidente ringrazia, e appurato che non ci sono richieste di interventi procede alla votazione per appello nominale.

### **PUNTO 2:**

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra, Arcangioli Stefano,

**ASTENUTI 2:** Mazzei Alessio, Mazzanti Matteo

Il Presidente passa la parola all'Assessore Alberto Vignoli per l'esposizione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno.

## **3. Approvazione tariffe TARI per l'anno 2021.**

L'Assessore Alberto Vignoli illustra il nuovo piano tariffario per l'anno 2021 precisando che la nuova tariffa sarà applicata nella terza rata dell'anno 2021.

Il Presidente procede alla votazione per appello nominale.

### **PUNTO 3:**

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra, Arcangioli Stefano,

**ASTENUTI 2:** Mazzei Alessio, Mazzanti Matteo

Il Presidente passa la parola all'Assessore Alberto Vignoli per l'esposizione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno.

## **4. Tariffa TARI per l'anno 2021. Agevolazioni e riduzioni tariffarie ordinarie. Provvedimenti.**

L'assessore Alberto Vignoli illustra l'impianto dell'applicazione delle agevolazioni applicate per il 2021. Agevolazioni a carattere ambientale (es. conferimento dei rifiuti all'isola ecologica) e agevolazioni a carattere sociale (es. isee basso o presenza di certificazioni). Per le utenze non domestiche sono riconfermate quelle dello scorso anno.

Il Presidente ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

## **PUNTO 4:**

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra, Arcangioli Stefano,

**ASTENUTI 2:** Mazzei Alessio, Mazzanti Matteo

Il Presidente passa la parola all'Assessore Alberto Vignoli per l'esposizione del quinto punto iscritto all'ordine del giorno.

### **5. TARI 2021 - adozione di misure a tutela delle utenze non domestiche alla luce dell'emergenza da COVID-19 ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 e del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.**

L'assessore Alberto Vignoli presenta quelle che sono le agevolazioni applicate in autonomia dall'Amministrazione suddivise su tre fasce di riduzione:

-Riduzione 100% sulla quota variabile per le attività che hanno avuto provvedimenti interdittivi allo svolgimento dell'attività o che hanno avuto una riduzione dello svolgimento dell'attività.

-Riduzione del 30 % sulla quota variabile per le attività artigianali o industriali che hanno subito riduzioni del fatturato

-Riduzione del 10% sulla quota variabile per le attività di pronto moda.

Riduzioni del 100% sono previste anche per le categorie agenzie di viaggio e altre attività di commercio al dettaglio come le pizzerie al taglio.

Il Presidente ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.

## **PUNTO 5:**

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra, Arcangioli Stefano,

**ASTENUTI 2:** Mazzei Alessio, Mazzanti Matteo

Il Presidente passa la parola al Sindaco Simone Calamai per l'esposizione del sesto punto iscritto all'ordine del giorno.

### **6. Approvazione convenzione tra i comuni di Montemurlo e di Pieve a Nievole dell'ufficio del Segretario Comunale..**

Sindaco Simone Calamai

La proposta prevede l'approvazione di una convenzione per la costituzione di una segreteria convenzionata. L'Ente si avvale da tempo delle competenze e della professionalità della dott.ssa Vera Aquino che nel tempo ha avuto numerosi scavalchi con altri enti. Con il comune di Pieve a Nievole il rapporto sussiste da oltre un anno.

La convenzione proposta appare idonea in quanto consente di coniugare il principio di efficienza ed efficacia al rapporto costi/benefici e consentirà soluzioni flessibili ed adeguate rispetto alle dimensioni, necessità e risorse finanziarie dei due Comuni, offrendo altresì la possibilità di unire, semplificare e scambiare diverse esperienze amministrative, organizzative e gestionali dei Comuni interessati. Il Comune di Montemurlo rimane capofila nella convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

Comune di Montemurlo 60%

Comune di Pieve a Nievole 40%

L'inizio della convenzione è prevista per il 15 luglio p.v.

L'applicazione della convenzione fa decadere gli altri rapporti di scavalco.

Il Presidente ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.

## **PUNTO 6:**



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra, Arcangioli Stefano,  
**ASTENUTI 2:** Mazzei Alessio, Mazzanti Matteo

Il Presidente passa nuovamente la parola al Sindaco Simone Calamai per l'esposizione del settimo punto iscritto all'ordine del giorno.

## **7. Terza variazione di Bilancio esercizio finanziario 2021-2023.**

Il Sindaco Simone Calamai illustra l'atto proposto. Le variazioni più salienti sono quelle precedentemente esposte dall'assessore Vignoli per l'applicazione della tariffa Tari, le varie agevolazioni e il conseguente annullamento degli stanziamenti del piano economico e finanziario e l'applicazione di quello deliberato da Ato. Inoltre si vede l'inserimento dell'importo previsto dal Decreto Sostegni Bis e l'iscrizione in bilancio il contributo alle famiglie per la realizzazione dei centri estivi. Ci sono altre variazioni minori.

Il responsabile del Servizio Finanziario dott. Benvenuti spiega in dettaglio le variazioni.

### **PUNTO 7:**

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra, Arcangioli Stefano,  
**ASTENUTI 2:** Mazzei Alessio, Mazzanti Matteo

A questo punto, il Presidente, ringraziando gli intervenuti ed udito che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:45

### **Il segretario verbalizzante**

f.to Barbara Bindi

### **Il Presidente della commissione**

Stefano Arcangioli



# Comune di Montemurlo

*Provincia di Prato*

AREA QUALITA' DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45/2021

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti TARI. Adeguamento al D.Lgs. 116/2020.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 23.06.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Sara TINTORI



# Comune di Montemurlo

*Provincia di Prato*

AREA QUALITA' DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45/2021

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti TARI. Adeguamento al D.Lgs. 116/2020.

### *Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI*

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 23.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Andrea BENVENUTI



**COMUNE DI MONTEMURLO**  
**PROVINCIA DI PRATO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 40 del 29/06/2021**

OGGETTO:

**Modifiche al regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti TARI. Adeguamento al D.Lgs. 116/2020.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**

**L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALI**  
**PALANGHI FEDERICA**

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA AQUINO VERA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).*